



ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE "B. PASCAL"
con Indirizzo Programmatori

64100 TERAMO – Via Bafile n. 39 – Centralino Tel 0861/245798 Fax 0861/246521
Sezione staccata di Montorio al Vomano Via Poliseo De Angelis, n° 30 Tel 0861/598572 fax 0861/500232
e-mail TETD06000X@istruzione.it C.F. 92006880675

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

(adottato dal Consiglio d'Istituto con atto n° 69 del 22.11.2001 e successive
modifiche ed integrazioni – ultimo aggiornamento C.I. 23.12.2008)

TITOLO I NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI

ART. 1 - NORME GENERALI

Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola

Pertanto essi sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare alcun danno al patrimonio dell'istituto.

In particolare, gli alunni sono tenuti a non arrecare danno all'edificio scolastico, sia all'esterno sia all'interno, e a tutti i beni ad esso in dotazione.

Sono tenuti altresì a comportarsi, nelle relazioni con i compagni e tutti coloro che operano all'interno dell'istituto, con la stessa educazione, rispetto, tolleranza, che essi chiedono per se stessi.

Gli alunni sono sempre liberi di esprimere le proprie opinioni, purché correttamente manifestate e non siano lesive dell'altrui personalità.

Sono tenuti ad utilizzare un abbigliamento consono all'ambiente scolastico.

La violazione di tali disposizioni costituisce mancanza disciplinare.

ART. 2 - INGRESSO ALUNNI

L'ingresso degli alunni è stabilito alle ore 8,15; le lezioni inizieranno alle ore 8,20.

Almeno 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni gli insegnanti in servizio dovranno trovarsi in aula per accogliere gli alunni ed esercitare la dovuta vigilanza.

L'entrata in ritardo è consentita non oltre le 8,30, ed esclusivamente per contingenti motivi di trasporto pubblico. Di tale ritardo l'insegnante darà annotazione sul registro di classe. Nel caso che l'insegnante valuti il ritardo immotivato, egli non ammetterà l'alunno in classe se non dietro permesso scritto da parte dell'Ufficio di Presidenza.

E' vietato agli alunni l'ingresso in aula oltre le 8,30, se non muniti di regolare permesso rilasciato dall'Ufficio di Presidenza e da presentare all'insegnante dell'ora, che provvederà alla conseguente

annotazione sul registro di classe. Di tale ritardo però l'alunno dovrà presentare richiesta di giustificazione, firmata dal genitore o da chi ne fa le veci, il giorno stesso o al massimo entro il giorno successivo. L'insegnante dovrà annotare la giustificazione sul registro di classe.

L'ingresso in ritardo, pur giustificato, non può essere consentito dopo la seconda ora (salvo casi eccezionali documentati).

In caso di ripetuti ritardi oltre le 8,30, o di ritardi non giustificati, il docente coordinatore di classe provvederà ad avvertire prontamente la famiglia dell'alunno ed eventualmente a convocare un genitore, sentiti gli altri insegnanti della classe. Il Consiglio di classe deciderà in sede di riunione formale se e in che modo valutare tali ritardi nell'ambito della definizione finale del credito scolastico.

Gli alunni provenienti da località da cui l'uso dei mezzi pubblici non garantisce in modo regolare la puntuale entrata a scuola, potranno richiedere, per il tramite di un genitore, l'autorizzazione permanente (pass con foto) ad entrare dopo le 8,20 ma non oltre le 8,30, autorizzazione che dovrà essere annotata sul registro di classe a cura del docente coordinatore.

ART. 3 - FINE DELLE LEZIONI ED USCITA DA SCUOLA

La fine delle lezioni è fissata per le ore 13,20.

Al suono della campanella gli alunni, sotto la vigilanza dell'insegnante, dovranno uscire in modo ordinato.

ART. 4 - ASSENZE ALUNNI

Le assenze degli alunni devono essere tempestivamente accertate dall'insegnante della prima ora ed annotate sul registro di classe.

Le richieste di giustificazione devono essere presentate in classe il primo giorno della riammissione. E' consentito ritardare la presentazione della richiesta di giustificazione non oltre il terzo giorno da quello della riammissione. Trascorsi i tre giorni, l'alunno potrà essere riammesso solo se accompagnato da un genitore o da chi ne fa le veci.

La richiesta di giustificazione deve essere trascritta sull'apposito libretto e firmata dal genitore che ha ritirato il libretto stesso.

Le assenze per malattia che superano i cinque giorni devono essere giustificate anche con certificato medico di riammissione che dovrà essere trasmesso, tramite il collaboratore scolastico di piano, nell'immediato ed in busta chiusa, onde garantire il rispetto delle norme sulla privacy, alla Segreteria Didattica al fine di conservarlo nella cartella personale dell'allievo.

In caso di assenza collettiva o comunque di un numero rilevante di alunni della classe, il docente coordinatore provvederà ad avvertire tempestivamente la Presidenza per i dovuti provvedimenti disciplinari. Il Consiglio di classe potrà comunque valutare negativamente tale assenza nell'ambito della definizione finale del credito scolastico per gli alunni della classe.

In caso di ripetute assenze di un singolo alunno il docente coordinatore provvederà prontamente a convocare un genitore, sentiti i docenti della classe. Il Consiglio di classe, in sede di riunione formale, deciderà se e in che modo valutare tali assenze nell'ambito della definizione finale del credito scolastico dell'alunno.

ART. 5 - USCITE DEGLI ALUNNI DURANTE LE ORE DI LEZIONE

Non è consentito agli alunni uscire durante le ore di lezione, se non per seri motivi da valutarsi da parte dell'insegnante dell'ora. In caso che questi accordi il permesso, egli deve annotare sul registro di classe il nominativo dell'alunno, l'ora di uscita e l'ora del rientro.

L'uscita per recarsi ai bagni non può essere consentita a più di un alunno per volta e solo per specifiche esigenze.

ART. 6 - CAMBIO DELL'ORA

Durante il cambio dell'ora, gli alunni dovranno rimanere in classe e mantenere un comportamento corretto in attesa del nuovo insegnante.

Eventuali richieste di uscita per recarsi ai bagni dovranno necessariamente essere rivolte all'insegnante della lezione che sta per iniziare.

Nel caso che la lezione riguardi attività da svolgere all'esterno dell'istituto, in altri locali, in un'aula diversa, in laboratorio, gli alunni dovranno attendere nella propria aula l'arrivo dell'insegnante, che li accompagnerà nel luogo di destinazione.

Durante il trasferimento essi sono tenuti a muoversi ordinatamente, senza fermarsi ai bagni o al bar.

Alla fine della lezione l'insegnante provvederà a riaccompagnarli personalmente in classe.

ART. 7 - RICREAZIONE (2)

~~La ricreazione inizia alle ore 10,45 e termina alle ore 10,55.~~

~~Nell'ora precedente un rappresentante degli allievi per ciascuna classe può essere autorizzato dal rispettivo docente (che annoterà sul registro di classe il nome dell'alunno, l'ora di uscita e l'ora del rientro) a recarsi al bar per l'acquisto delle colazioni.~~

~~Tutti i docenti che prestano servizio nell'ora immediatamente anteriore alla ricreazione, coadiuvati dai collaboratori scolastici per le aree comuni (corridoi, scalinate, bagni), dovranno vigilare sul corretto svolgimento di essa e sul comportamento degli alunni.~~

La ricreazione si svolge in due momenti:

- *dalle ore 10,00 alle ore 10,10 per il biennio*
- *dalle ore 10,50 alle ore 11,00 per il triennio.*

Consequentemente viene osservato il seguente orario delle lezioni:

	BIENNIO		TRIENNIO
1 ^a ora	8,20 - 9,10	1 ^a ora	8,20 - 9,10
2 ^a ora	9,10 - 10,00	2 ^a ora	9,10 - 10,00
ricreazione	10,00 - 10,10	3 ^a ora	10,00 - 10,45
3 ^a ora	10,10 - 10,55	ricreazione	10,45 - 10,55
4 ^a ora	10,55 - 11,40	4 ^a ora	10,55 - 11,40
5 ^a ora	11,40 - 12,30	5 ^a ora	11,40 - 12,30
6 ^a ora	12,30 - 13,20	6 ^a ora	12,30 - 13,20

E' vietato agli alunni utilizzare, per i normali spostamenti all'interno della scuola (fatta eccezione per eventuali situazioni di emergenza che determinino la necessità di evacuare l'edificio

scolastico), le scale di sicurezza poste all'estremità dei corridoi. I collaboratori scolastici ed i docenti dovranno vigilare sul rispetto dell'utilizzo corretto degli spazi.

Gli allievi maggiorenni, solo per specifiche esigenze, potranno recarsi nello spazio adiacente l'uscita di sicurezza del piano del bar.

I collaboratori scolastici di piano al fine di impedire agli allievi un uso improprio delle scale, si posizioneranno in corrispondenza delle scale di emergenza del rispettivo piano, come qui di seguito indicato:

- ❑ piano rialzato: scala di emergenza nei pressi dell'aula della classe 2^AD
- ❑ primo piano: scala di emergenza nei pressi dell'aula della classe 5^AC;
- ❑ secondo piano: scale di emergenza nei pressi dell'aula della classe 3^AF e 3^AB e del laboratorio 3.

I comportamenti di rilevanza disciplinare dovranno essere tempestivamente comunicati all'Ufficio di presidenza dai docenti e collaboratori scolastici tenuti alla sorveglianza.

Al termine della ricreazione, gli alunni dovranno prontamente ritornare in classe. Qualsiasi ritardo dovrà essere annotato sul registro di classe dall'insegnante dell'ora. In caso di ripetuti ritardi, il Consiglio di classe potrà valutarli negativamente nell'ambito della definizione finale del credito scolastico.

ART. 8 - USCITE ANTICIPATE

L'uscita anticipata da scuola potrà essere autorizzata solo dalla Presidenza per gravi e comprovati motivi.

Per gli alunni minorenni la relativa richiesta dovrà essere presentata personalmente dal genitore dell'alunno anche con qualche giorno di anticipo.

Non saranno ammesse richieste pervenute telefonicamente.

Gli alunni maggiorenni potranno richiedere personalmente l'uscita anticipata, sempre per gravi e comprovati motivi, ma il coordinatore di classe, avvertito dalla Presidenza, potrà valutare se far pervenire una pronta segnalazione alla famiglia dell'alunno.

L'uscita deve essere comunque annotata dall'insegnante dell'ora sul registro di classe e sarà autorizzata solo per la fine dell'ora di lezione.

ART. 9 - DIVIETO DI FUMO

Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di divieto di fumare nei locali chiusi, e' fatto divieto a tutto il personale scolastico (docente e non docente), agli alunni, ai rispettivi familiari ed agli utenti in generale, fumare nei locali dell'edificio scolastico, compresi i bagni. Ogni anno vengono individuati almeno 4 Responsabili della vigilanza sull'osservanza del divieto di fumo per la Sede Centrale di Teramo e 2 per la Sezione Staccata di Montorio al Vomano, i quali sono autorizzati a sanzionare gli eventuali trasgressori, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di divieto di fumo, e sono tenuti a riportare tempestivamente i nominativi sul registro dei trasgressori, disponibile presso la segreteria dell'Istituto e, nel caso si tratti di allievi, oltre a quanto sopraindicato, procederanno ad annotare i nominativi anche sul registro di classe, ad avvertire il Dirigente Scolastico, che comminerà le sanzioni disciplinari previste dall'art. 37 lett. h ed informerà le rispettive famiglie.

ART. 10- SCIOPERO

Lo sciopero degli alunni è considerato una assenza collettiva arbitraria ed ingiustificata, e come tale passibile di provvedimenti disciplinari.

In casi assolutamente eccezionali, in cui lo sciopero sia stato proclamato da organismi studenteschi nazionali, locali o interni all'istituto, e riguardi questioni scolastiche di rilevanza generale o relative a particolari disfunzioni scolastiche interne, i rappresentanti degli studenti dovranno conferire anticipatamente con la dirigenza scolastica per una valutazione comune della situazione al fine di una eventuale soluzione condivisa dei problemi.

ART. 11 - PARTECIPAZIONE DEGLI ALUNNI ALLE SCELTE DIDATTICHE ED EDUCATIVE

Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Per rendere effettivo tale diritto verrà utilizzato il cosiddetto "contratto formativo", sia nei rapporti tra consigli di classe ed alunni, sia tra singoli insegnanti ed alunni.

Entro fine novembre di ogni anno scolastico, il Consiglio di classe esporrà agli alunni rappresentanti di classe la propria offerta formativa, nella quale verranno esplicitate principalmente tutte le scelte in merito alla programmazione e definizione degli obiettivi didattici comuni, all'organizzazione generale dell'attività didattica, ai criteri di valutazione, alle modalità di scelta dei libri di testo e degli altri materiali didattici. Dal confronto costruttivo con gli studenti verrà definito il contratto formativo tra consiglio di classe ed alunni. Copia di tale contratto verrà depositata in aula, a cura dell'insegnante coordinatore, a disposizione di tutti gli alunni.

Entro metà dicembre ciascun docente provvederà a depositare in classe, a disposizione degli studenti, copia della programmazione individuale, nella quale verrà esplicitata la propria offerta formativa. Ogni insegnante sarà disponibile a confrontarsi in modo positivo con gli alunni sulle proprie scelte didattiche, sia per confermarle sia per modificarle in itinere sulla base dei risultati ottenuti.

ART. 12 - CONSULTAZIONE DEGLI STUDENTI

Nei casi di decisioni di organi collegiali dell'istituto che influiscano in modo rilevante sull'organizzazione della scuola, tali organi possono decidere di chiamare gli alunni ad esprimere preventivamente la loro opinione mediante una consultazione formale. La richiesta di tale consultazione può pervenire anche dagli alunni stessi, purché in forma scritta e firmata da almeno un terzo degli studenti iscritti.

Le risultanze della consultazione non sono vincolanti per l'istituto, ma verranno tenute in debita considerazione ai fini delle decisioni definitive da adottare.

La consultazione degli studenti deve avvenire nell'ambito di una assemblea d'istituto, anche appositamente convocata, secondo modalità di democraticità, correttezza e trasparenza decise dal comitato degli studenti.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEI UFFICI, DELLA BIBLIOTECA DEI LABORATORI, DELLA PALESTRA E DEGLI SPAZI DELL'ISTITUTO

ART. 13 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Gli Uffici di Segreteria osservano il seguente orario di ricevimento:

lunedì-mercoledì-venerdì: ore 8.00-11.00

martedì-giovedì-sabato: 10,45 -13.30.

Ai docenti dell'Istituto è consentito, in caso di necessità, l'accesso agli Uffici oltre l'orario previsto, previa richiesta al Dirigente o al DSGA.

Per gli alunni interni la Segreteria Didattica riceve durante l'intervallo.

Per casi particolari il pubblico potrà essere ricevuto negli orari non previsti solo dopo che il personale di segreteria ne avrà valutato l'effettiva necessità.

Il DSGA riceve dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00.

Negli incontri pomeridiani è prevista la presenza di un'unità del personale non-docente di segreteria secondo un piano di attività predisposto all'inizio dell'anno scolastico dal Dirigente in accordo con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi.

Qualora gli alunni siano impegnati in attività pomeridiane, bisogna prevedere la presenza di un Docente che effettui la sorveglianza: in tal caso, al Docente potranno essere tolte ore di disposizione dall'orario curricolare o, in alternativa, secondo le possibilità finanziarie dell'istituto, essere pagate le ore di straordinario in ottemperanza alla normativa vigente.

ART. 14 - ORGANIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA

La Biblioteca è gestita da un Responsabile d'Istituto coadiuvato da uno o più professori nominati dal Collegio Docenti.

E' fatto a tutti obbligo di rispettare gli orari di apertura e chiusura per l'eventuale richiesta e/o riconsegna del materiale.

Alunni ed insegnanti, che utilizzino il materiale della Biblioteca, devono aver cura dei libri presi in prestito e devono riconsegnarli personalmente, nei tempi prescritti, pena addebito dei medesimi..

Devono, altresì, essere risarciti, dai diretti responsabili, tutti i danni apportati al materiale di Biblioteca.

La richiesta di dizionari può essere accolta nel limite di due copie per ciascuna classe onde evitare che la Biblioteca ne rimanga sprovvista.

Ogni richiesta o riconsegna deve essere opportunamente annotata su un Registro apposito da tenersi a cura del Responsabile.

ART. 15 - ORGANIZZAZIONE DEI LABORATORI DI INFORMATICA

Il Direttore dei laboratori è nominato dal Collegio dei Docenti e può essere coadiuvato da uno o più insegnanti eletti con le stesse modalità

Il materiale informatico, hardware e software, suppellettili e attrezzature di supporto, sono di proprietà dell'Istituto concesso in uso, con le modalità e i limiti previsti dallo specifico Regolamento d'uso dei laboratori di informatica, esclusivamente al personale docente direttamente interessato ed ai discenti nei tempi stabiliti dall'orario delle lezioni

E' tassativamente vietato l'accesso nelle aule speciali e l'uso delle attrezzature relative a chiunque non rientri nei casi precedenti se non con specifica autorizzazione del Preside o del Direttore di laboratorio.

In ogni aula speciale dovrà essere compilato un apposito giornale di utilizzo dove saranno registrati: data, orario di utilizzo, classe, insegnamento, docente teorico, I.T.P., eventuali note e/o anomalie riscontrate.

Gli I.T.P: e i docenti di Gestione testi hanno l'obbligo di essere sempre presenti e vigili durante l'orario d'uso delle aule da parte degli alunni, soprattutto perché tale presenza ha il potere di suscitare un atteggiamento corretto e collaborativo da parte degli stessi alunni.

Eventuali anomalie e guasti all'hardware, al software, così come eccezionali e dolosi danni alle suppellettili, dovranno essere comunicati al Direttore di laboratorio, o ai suoi coadiutori, o, in caso di assenza, in Presidenza; salvo che il fatto non richieda un intervento immediato, occorre compilare tempestivamente il Registro di cui sopra, identificando il materiale interessato, il tipo di guasto, il presunto responsabile, ogni altra eventuale notizia collegata all'evento.

Eventuali danni vengono imputati agli alunni colpevoli o, qualora questi non siano identificati, alle classi interessate.

ART. 16 - LABORATORI DI SCIENZE

I sub-consegnatari sono tenuti a rispettare e a far rispettare il regolamento di settore e, in caso di inadeguatezza delle strutture e dei materiali, a proporre eventuali modifiche e migliorie.

ART. 17 - ATTREZZATURE E MATERIALE SCOLASTICO

Gli alunni devono aver cura di non danneggiare le attrezzature scolastiche. Eventuali danni vengono imputati agli alunni colpevoli o, qualora questi non siano individuati, alle classi interessate.

L'accesso all'uso delle fotocopiatrici è permesso agli alunni solo durante l'intervallo di ricreazione.

E' fatto divieto a chiunque, docente o discente, di utilizzare le attrezzature e il materiale di segreteria.

ART. 18 - PALESTRA

Per le lezioni di educazione fisica gli alunni sono tenuti ad indossare l'abbigliamento richiesto.

Sono, altresì, responsabili di eventuali danni apportati alle attrezzature e al materiale della Palestra secondo quanto predisposto nell'art. 4.

ART. 19 - UTILIZZO ASCENSORE

L'utilizzo dell'ascensore interno all'edificio scolastico è limitato ai portatori di handicap, agli invalidi (anche temporanei) e a coloro che, per ragioni di salute debitamente documentate, ne facciano richiesta.

Le persone di cui al comma precedente, previa autorizzazione, dovranno essere accompagnate da uno dei collaboratori scolastici del piano consegnatari della chiave.

E' fatto comunque divieto di utilizzare l'ascensore in caso di incendio o terremoto.

ART. 20 - PARCHEGGIO

Il personale scolastico (docente e non docente), gli alunni, i rispettivi familiari e gli utenti in generale sono tenuti a parcheggiare auto, motorini e biciclette negli appositi spazi predisposti, in modo ordinato e tale da non impedire il regolare transito dei veicoli.

E' fatto divieto sostare in prossimità delle uscite di sicurezza dell'edificio scolastico della Sede Centrale di Teramo ed, in particolare, nello spazio adiacente alla scalinata principale esterna di accesso all'edificio stesso. E' vietato, inoltre, parcheggiare sul lato destro della strada di accesso

principale, sulla via di accesso ai locali delle centrali elettrica e termiche ed in altri spazi che possano ostruire il regolare transito dei mezzi di trasporto ed, in particolare, di eventuali mezzi di soccorso (ambulanze, automezzi dei Vigili del Fuoco, etc.).

Il mancato rispetto, di quanto sopra disposto, può comportare l'applicazione di sanzioni stabilite dal Consiglio d'Istituto e gravi responsabilità civili e penali per i trasgressori che, in eventuali situazioni di emergenza, impediscano l'accesso ai mezzi di soccorso (ambulanze, automezzi dei Vigili del Fuoco, etc.).

TITOLO III

FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

ART. 21 - CONVOCAZIONE

La convocazione degli organi collegiali è disposta con un congruo preavviso, non inferiore ai cinque giorni, dalla data delle riunioni.

La convocazione è effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'organo collegiale o con fonogramma o e-mail per i docenti non reperibili in Istituto.

La lettera e/o l'avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell'organo collegiale.

Di ogni seduta dell'organo collegiale, viene redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, steso su apposito registro a pagine numerate.

ART. 22 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Il Consiglio di classe è convocato dal Dirigente scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio si riunisce, di regola:

- per la programmazione didattica
- per gli scrutini di fine quadrimestre o trimestre
- per l'insediamento, dopo l'elezione, dei rappresentanti dei genitori e degli studenti
- per la scelta dei libri di testo
- per le valutazioni intermedie a metà quadrimestre

In seduta straordinaria, il Consiglio potrà riunirsi ogni qualvolta si renda necessario.

ART. 23 - ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL DELEGATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Nell'ipotesi di assenza o impedimento del delegato alla presidenza nelle sedute, il Dirigente scolastico o il suo sostituto potrà revocare la delega e presiedere egli stesso la seduta o scegliere un altro delegato.

Se l'assenza o l'impedimento si verifica improvvisamente ed in maniera tale da non consentire gli adempimenti predetti, il Consiglio dovrà essere riconvocato in altra data.

ART. 24 - CONVOCAZIONE DEL COLLEGIO DOCENTI

Il Collegio dei Docenti organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione. A tal fine il Collegio è convocato in via ordinaria in base ad un calendario da massima da redigersi all'inizio dell'anno scolastico a cura del Dirigente Scolastico.

Il Collegio viene altresì convocato ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità e nei casi previsti dalla legge. La convocazione è disposta dal Dirigente Scolastico mediante avviso da comunicare per iscritto ai Docenti almeno cinque giorni prima della seduta.

L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora e il luogo della riunione, se essa sia in seduta ordinaria, straordinaria o urgente nonché l'ordine del giorno consistente nell'indicazione sintetica ed esauriente degli argomenti sui quali il Collegio è chiamato a discutere e/o deliberare.

La convocazione può essere altresì richiesta da un numero di docenti pari ad un terzo dei suoi componenti; in tal caso, le proposte di deliberazione devono essere presentate al Dirigente Scolastico che le inserisce nell'ordine del giorno della prima seduta del collegio in ordine di presentazione.

ART. 25 - FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

Il collegio dei docenti è presieduto dal Dirigente Scolastico che rappresenta l'intero Collegio, ne tutela la dignità e i diritti ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalle legge e dal presente regolamento. Il Dirigente Scolastico provvede al proficuo funzionamento del collegio, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.

Salvo diversa disposizione di legge, il Collegio è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei Docenti ivi compreso il Dirigente Scolastico; tale numero è sempre sufficiente per assumere la totalità delle deliberazioni.

I Docenti hanno l'obbligo di partecipare alle sedute del Collegio salvo comprovati casi di forza maggiore, indicati per iscritto, ed eventualmente documentati, e comunicati anteriormente alla seduta al Dirigente Scolastico.

Esaurite le formalità necessarie e dichiarata aperta la seduta, il Dirigente Scolastico fa eventuali comunicazioni d'uso su fatti e circostanze che possano interessare il Collegio. Successivamente, dopo aver sottoposto ad approvazione i verbali relativi alla seduta precedente, il Dirigente Scolastico accoglie le richieste di interrogazioni ed interpellanze riservando alle stesse il limite massimo perentorio di cinque minuti.

Dopo la risposta da parte del dirigente Scolastico o da parte dei docenti interessati, l'interrogante o l'interpellante possono fare dichiarazioni per non più di tre minuti. E' facoltà del Dirigente scolastico e del singolo docente proporre che l'ordine e la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno siano mutati; la proposta si ritiene senz'altro accettata se nessuno si oppone, altrimenti è sottoposta al voto del Collegio che delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

La trattazione di ogni argomento procede secondo il seguente ordine.

1. discussione generale della proposta di deliberazione
2. discussione particolareggiata della proposta nelle sue parti, con eventuale presentazione di emendamenti e/o aggiunte e relative votazioni; gli emendamenti alle proposte vengono sempre deliberati con il voto favorevole della maggioranza dei presenti
3. votazione finale della proposta di deliberazione.

Su ogni proposta di deliberazione, il Dirigente Scolastico, finito l'intervento del relatore, dà la parola ai docenti che intendono intervenire, secondo l'ordine di richiesta.

La durata di ogni intervento non può eccedere i cinque minuti. A nessuno è consentito interrompere l'intervento se non al Dirigente Scolastico ma solo per richiamo al Regolamento.

Il termine di cui sopra non si applica alle discussioni che abbiano per oggetto proposte di deliberazione sui seguenti argomenti:

- statuto, modifiche statutarie
- indirizzo generale sulla programmazione educativa
- progetti di sperimentazione e/o nuovi indirizzi didattici

Il tempo concesso ai singoli Docenti per i sopraelencati argomenti non può eccedere i dieci minuti.

In ogni caso, è facoltà del Dirigente Scolastico, sentito il Collegio che si esprime immediatamente a maggioranza dei presenti, aumentare i termini previsti dai commi precedenti se la particolare importanza degli argomenti lo richieda.

Salvo diversa disposizione di legge, le votazioni hanno luogo a scrutinio palese per alzata di mano.

Si potrà procedere con diversa modalità su richiesta della maggioranza dei presenti.

Quando il voto palese è disposto per appello nominale, il Dirigente Scolastico deve indicare chiaramente il significato del sì e del no .

Il voto a scrutinio segreto si esprime con la scheda all'uopo preparata e vidimata dal Dirigente Scolastico o da l Segretario che lo assiste; se si tratta di approvare o disapprovare una proposta, si scrive "sì" o "no".

Il risultato della votazione viene accertato almeno da due scrutatori indicati dal Dirigente Scolastico.

Terminata la votazione il Dirigente Scolastico ne proclama i risultati.

Qualora una proposta non riporti la maggioranza prescritta dal presente Regolamento, non può essere ridiscussa né posta a nuova votazione nel corso della stessa seduta.

Le proposte devono essere votate singolarmente.

Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Dirigente Scolastico dichiara sciolta la seduta; gli argomenti eventualmente non discussi o la cui discussione sia stata iniziata ma non terminata, vengono posti all'o.d.g. della seduta successiva e con diritto di precedenza sugli altri argomenti.

E' fatto altresì divieto inserire argomenti di particolare rilevanza, che richiedono un'accurata e preordinata preparazione, nella voce varie ed eventuali.

Fermo restando la validità delle decisioni assunte dal Collegio, verrà redatto a cura del segretario apposito verbale da approvare nella seduta successiva che dovrà contenere, oltre alle formalità sostanziali previste dalla legge, il contenuto in forma sintetica degli interventi dei docenti e del Dirigente Scolastico sull'argomento posto in discussione e/o in votazione. Nel Verbale dovranno essere riportati per ogni votazione il numero di voti favorevoli, quelli contrari ed astenuti e la motivazione.

I verbali delle sedute si intendono approvati se nessuno eccepisce il contenuto; qualora vi fossero osservazioni, gli interessati dovranno depositare, per iscritto, la parte che intendono integrare, o fornire un breve chiarimento da riportare in Verbale.

I Docenti hanno il diritto di ottenere dagli Uffici della scuola tutte le notizie e informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio compito nell'ambito delle attività decisionali demandate al loro Collegio.

I Docenti hanno, altresì, il diritto di consultare il Registro di Verbali delle deliberazioni del Collegio dei Docenti.

ART. 26 - COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ai sensi dell'art. 25, comma 5, del d.lgs. n.165/2001 (cfr. nota n. 2), in attesa che i connessi aspetti retributivi vengano opportunamente regolamentati attraverso gli idonei strumenti normativi, il dirigente scolastico può avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, di docenti da lui individuati ai quali possono essere delegati specifici compiti. Tali collaborazioni sono riferibili a due unità di personale docente retribuibili, in sede di contrattazione d'istituto, con i finanziamenti a carico del fondo per le attività aggiuntive previste per le collaborazioni col dirigente scolastico di cui all'art. 86, comma 2, lettera e).

ART. 27 - PRIMA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri da parte del Provveditore agli Studi, è disposta dal Dirigente Scolastico.

ART. 28 - ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Nella prima seduta il Consiglio di Istituto è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei Genitori, membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente.

L'elezione ha luogo a scrutinio segreto.

Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio. È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Consiglio.

Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica.

A parità di voti è eletto il più anziano d'età.

Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un vicepresidente da votarsi tra i genitori componenti il Consiglio stesso secondo le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.

ART. 29 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Il Consiglio di istituto è convocato dal Presidente del Consiglio stesso.

Il Presidente del Consiglio è tenuto a disporre la convocazione del consiglio su richiesta del Presidente della Giunta esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso.

ART. 30 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

Il Presidente del Consiglio, ai fini del regolare funzionamento dell'organo, può invitare i membri eletti e designati i quali non intervengano, anche se per giustificati motivi a quattro sedute consecutive, a confermare per iscritto la loro possibilità o volontà a svolgere le funzioni a cui sono stati delegati o a presentare eventuali dimissioni del Consiglio.

ART. 31 - PUBBLICITA' DEGLI ATTI

La Pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto, disciplinata dall'art. 27 del D.P.R.31/5/1974, deve avvenire mediante affissione in apposito albo d'istituto, della copia integrale, sottoscritta e autenticata dal segretario del Consiglio, del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio stesso.

L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio; La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di dieci giorni.

I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'ufficio di segreteria dell'istituto e, per lo stesso periodo, sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta

La copia della deliberazione da affiggere all'albo è consegnata al Dirigente Scolastico dal Segretario del Consiglio; il Dirigente ne predispone l'affissione immediata e attesta in calce ad essa la data iniziale di affissione.

Non sono soggetti a pubblicità gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

Gli atti scritti preparatori depositati in Segreteria possono essere richiesti in visione 48 ore prima della riunione del Consiglio in caso di convocazione ordinaria e 24 ore prima nel caso di convocazione d'urgenza.

ASSEMBLEE STUDENTESCHE

ART. 32 - ASSEMBLEA DI CLASSE

E' consentito agli studenti effettuare assemblee di classe ma solo una volta al mese e per non più di due ore.

L'assemblea di classe non può essere sempre tenuta lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico.

La convocazione è di pertinenza degli studenti e si perfeziona mediante richiesta al Dirigente Scolastico. La richiesta deve essere firmata da almeno i due terzi degli studenti della classe interessata o dai rappresentanti di classe e deve comprendere l'ordine del giorno e deve essere avvalorata dall'approvazione scritta dei docenti che sono in servizio durante le ore di lezione in cui dovrebbe svolgersi l'assemblea.

La richiesta deve pervenire in Direzione cinque giorni prima la data fissata per l'assemblea.

I rappresentanti di classe sono tenuti a redigere Verbale, su appositi moduli prestampati, contenente un'esposizione riassuntiva degli argomenti discussi e delle delibere adottate nella riunione.

Il Verbale deve essere sottoscritto dai rappresentanti di classe o da almeno uno di essi in caso di assenza dell'altro.

Nell'eventuale ipotesi in cui siano assenti entrambi i rappresentanti di classe, il verbale deve essere sottoscritto da tutti gli studenti presenti durante l'assemblea.

All'assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al preside o ad un suo delegato, gli insegnanti che lo desiderino.

L'assemblea non è consentita nell'ultimo mese di scuola.

ART. 33 - ASSEMBLEA D'ISTITUTO

E' consentito lo svolgimento delle assemblee d'istituto.

Esse possono svolgersi una volta al mese e nei limiti delle ore di lezione di una giornata.

La convocazione è di pertinenza degli studenti e si perfeziona mediante richiesta scritta e sottoscritta dal 10% degli studenti d'Istituto o dal Comitato studentesco, se costituito, anche al fine di concordare con la presidenza, la data di effettuazione, le ore da utilizzare, le modalità di svolgimento.

La richiesta deve pervenire al Dirigente Scolastico cinque giorni prima la data di svolgimento dell'assemblea, corredata dall'elencazione degli argomenti all'ordine del giorno.

In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali, l'assemblea d'istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele.

Alle assemblee d'istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal consiglio d'istituto.

A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.

A garantire l'ordinato svolgimento dell'assemblea sono deputati di diritto i rappresentanti di classe.

Nel caso di assenza di taluni di essi, saranno i rappresentanti d'Istituto eletti dalla componente studentesca, a nominare i sostituti. La nomina deve risultare dal verbale insieme al nominativo dei medesimi

I rappresentanti di classe dovranno limitare l'uscita degli studenti dal luogo deputato alla riunione. Questa sarà consentita solo per necessità impellenti. In ogni caso deve essere prevista una pausa di 15' in concomitanza con la ricreazione.

I rappresentanti di classe e d'istituto debbono garantire agli studenti il diritto alla libertà di espressione e d'opinione.

I professori in servizio durante il periodo assembleare, saranno tenuti a segnalare sul registro di classe il movimento degli studenti autorizzati dal dirigente scolastico ad uscire dall'Istituto.

Gli studenti non potranno uscire prima della verbalizzazione sul registro di classe della predetta autorizzazione.

Nell'ipotesi in cui le operazioni assembleari dovessero concludersi prima delle 13.20, i rappresentanti di classe saranno tenuti ad accompagnare gli studenti nelle rispettive aule, secondo il consueto orario delle lezioni, ed a giustificare al professore l'eventuale assenza di taluno di essi. Nel caso di assenza prolungata e ingiustificata, il professore potrà adottare nei confronti dell'alunno indisciplinato ed eventualmente dei rappresentanti di classe, le sanzioni di cui al titolo IV del presente regolamento.

A relazionare sugli argomenti posti all'ordine del giorno sono deputati i rappresentanti d'istituto. In loro assenza, tale compito dovrà essere svolto dai rappresentanti di classe delle classi quinte, a rotazione di sezione.

Dei lavori assembleari deve essere redatto verbale a cura dei rappresentanti d'Istituto che a turno, in relazione alle successive assemblee, si attiveranno a tale scopo.

Il verbale deve essere sottoscritto dai rappresentanti d'Istituto.

In assenza dei rappresentanti d'Istituto, tale compito sarà svolto dai rappresentanti delle quinte classi con le modalità espresse in precedenza.

L'assemblea d'istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al Consiglio d'istituto.

Il Preside ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

ART. 34 - COMITATO STUDENTESCO

Il comitato studentesco d'istituto, previsto quale organo eventuale dall'art.43 del D.P.R.n.416 del 1974, è espressione dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe.

Oltre ai compiti espressamente previsti dalla legge (convocazione delle assemblee d'istituto, funzioni di garanzia per l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti all'assemblea) può svolgere altri compiti eventualmente affidatigli dall'assemblea studentesca d'istituto o dai rappresentanti degli studenti nei consigli di classe conformi agli obiettivi generali dell'Istituto.

Il comitato studentesco non può svolgere dibattiti in ore coincidenti con l'orario delle lezioni.

Compatibilmente con la disponibilità di locali e con le esigenze di funzionamento della scuola, il Preside, previa deliberazione di carattere generale del consiglio d'istituto, potrà consentire di volta in volta, l'uso di un locale scolastico per le riunioni del comitato studentesco, da tenersi fuori dell'orario delle lezioni.

ART. 35- CONSULTA PROVINCIALE

Ciascun istituto o scuola di istruzione secondaria superiore deve eleggere entro il 31 ottobre di ogni anno due rappresentanti degli studenti che si riuniranno in consulta provinciale in una sede appositamente attrezzata e messa a disposizione dal provveditorato agli studi che assicura a detta consulta il supporto organizzativo e la consulenza tecnico - scientifica.

L'elezione avviene con le stesse modalità della elezione dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto.

La consulta è convocata dal Provveditore agli studi entro 15 giorni dal completamento delle operazioni elettorali.

La consulta provinciale degli studenti ha il compito di:

- assicurare il più ampio confronto fra gli studenti di tutte le istituzioni di istruzione secondaria superiore della provincia, anche al fine di ottimizzare ed integrare in rete le iniziative di cui al D.P.R. 9 aprile 1999, n.156 e di formulare proposte di intervento che superino la dimensione del singolo istituto
- formulare proposte ed esprimere pareri al provveditorato, agli enti locali competenti e agli organi collegiali territoriali
- istituire, in collaborazione col provveditorato, uno sportello informativo per gli studenti con particolare riferimento all'attuazione del D.P.R. sopra citato, dello statuto degli studenti e alle attività di orientamento
- promuovere iniziative di carattere trasnazionale
- designare i rappresentanti degli studenti nell'organo di garanzia previsto dal D.P.R. 24 giugno 1998,n. 249.

TITOLO IV

GARANZIE E SANZIONI

ART. 36 - DISCIPLINA

I provvedimenti disciplinari dovranno avere finalità educativa e tendere al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

La responsabilità disciplinare è personale. Le eventuali sanzioni saranno comminate solo dopo aver dato la possibilità all'interessato di esporre le proprie ragioni ed accertata l'effettiva responsabilità. Esse, come tali, non influenzeranno il profitto.

Nessuno potrà essere sottoposto a provvedimenti che portino a limitare la libertà di opinione, se espressa in modo corretto e non lesiva dell'altrui personalità.

Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione commessa e tendenti, quanto più possibile, a riparare il danno.

I provvedimenti disciplinari che comportino l'allontanamento dello studente dall'istituto, saranno decisi dal consiglio di classe, presieduto dal Preside, esclusa la componente genitori.

Anche in caso di infrazioni particolarmente gravi o reiterate, la durata della sospensione non potrà essere superiore a 15 giorni.

Quando risulti possibile, allo studente sarà proposta, a titolo di riparazione, un'attività a favore dell'Istituto, e, nel caso di sospensione, saranno tenuti, quando possibili, collegamenti con la famiglia, al fine di favorire il reingresso nella comunità scolastica.

Qualora siano commessi reati ovvero laddove sia messa in pericolo l'incolumità delle persone, la durata dell'allontanamento dalla comunità scolastica sarà commisurata al reato commesso o al perdurare della situazione di pericolo.

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno ad altra scuola.

Responsabili delle sanzioni comminate durante le sessioni d'esame saranno le commissioni, anche verso candidati esterni all'istituto.

ART. 37- SANZIONI ED ORGANI COMPETENTI

	MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI	ORGANO COMPETENTE	PROCEDIMENTO
a	Ripetute assenze dalle lezioni non seriamente motivate	Richiamo verbale o scritto	- Dirigente scolastico - Coordinatore consiglio di classe In casi reiterati o più gravi che comportino l'allontanamento dall'Istituto, la competenza nell'irrogare la sanzione spetta al Consiglio di classe	Avviso scritto alle famiglie Segnalazione scritta sul Registro di classe
b	Scarso impegno nello studio	Richiamo verbale o scritto	- Dirigente scolastico	Avviso scritto alle famiglie

			<p>- Coordinatore consiglio di classe</p> <p>In casi reiterati o più gravi che comportino l'allontanamento dall'Istituto, la competenza nell'irrogare la sanzione spetta al Consiglio di classe</p>	<p>Segnalazione scritta sul Registro di classe</p>
c	Assenze collettive e scioperi	<p>Sospensione degli alunni dalla scuola, con o senza obbligo di frequenza</p> <p>da 1 a 15 giorni</p>	<p>- Consiglio di classe</p> <p>- Dirigente scolastico</p>	<p>Segnalazione su Registro di classe</p> <p>Avviso scritto alle famiglie</p>
d	<p>Comportamento scorretto sia sotto il profilo didattico (ritardo nella consegna di elaborati, assenze strategiche, ...) sia sotto quello comportamentale (ritardi continui all'entrata in classe, uso di linguaggio non corretto, disturbo durante le lezioni, <i>uso del cellulare e di altre apparecchiature elettroniche...</i>) (1)</p>	Ammonizione verbale	<p>- Docente</p> <p>- Dirigente scolastico</p>	<p>Segnalazione scritta sul Registro di classe</p> <p>Avviso scritto alle famiglie</p>
e	Per tutti i casi previsti alla lettera <i>d</i> se reiterati o più gravi	<p>Nota sul diario ad informazione delle famiglie.</p> <p>Ammonizione scritta sul Registro come notifica al Preside</p>	<p>- Docente</p> <p>- Dirigente scolastico</p> <p>- Docente</p>	<p>Segnalazione scritta sul Registro di classe</p> <p>Avviso scritto alle famiglie</p>
f	Assenze e ritardi <i>ingiustificati e reiterati</i> (1)	Ammonizione scritta	Dirigente scolastico	<p>Segnalazione scritta sul Registro di classe</p> <p>Avviso scritto alle famiglie</p>
g	Per tutti i casi previsti alla lettera precedente se più gravi o reiterati	<p>Convocazione delle famiglie</p> <p><i>Sospensione da 1 a 3</i></p>	<i>Consiglio di classe</i> (1)	Segnalazione scritta sul Registro di classe

		<i>giorni (1)</i>		
<i>h</i>	Comportamento tale da compromettere la regolarità dell'attività didattica o la sicurezza e la salute di persone e/o cose (<i>fumo, uso di alcool o di sostanze nocive alla salute</i>) (1)	Richiamo verbale o scritto	- Dirigente scolastico - Consiglio di classe	Segnalazione scritta sul Registro di classe Segnalazione scritta sul Registro dei trasgressori (per il divieto di fumo) Avviso scritto alle famiglie
<i>i</i>	Per i casi delle lettere f , d ed h se reiterati o più gravi, per turbamento dell'ordine interno dell'istituto, per violenza nei confronti di persone e/o cose, per atti di bullismo (1), per atteggiamenti contrari alla libertà di religione e di pensiero, per atteggiamenti xenofobi o razzisti, per atteggiamenti tali da compromettere la sicurezza di persone e/o cose	Allontanamento dall'Istituto fino a 15 giorni	Consiglio di classe (convocato immediatamente)	Segnalazione scritta sul Registro di classe Avviso scritto alle famiglie Convocazione famiglie
<i>l</i>	<i>Nei casi di recidiva di comportamenti di cui alla lettera i, di atti di violenza grave o comunque connotati da particolare gravità da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, per reati, per reati ove sia messa in pericolo l'incolumità delle persone (art. 1 DPR 21.11.2007 n° 235) (1)</i>	- Allontanamento dall'Istituto fino al termine dell'anno scolastico (nei casi meno gravi) - Allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (1)	<i>Consiglio d'Istituto (1)</i>	Segnalazione scritta sul Registro di classe Avviso scritto alle famiglie
<i>m</i>	Utilizzo scorretto delle strutture e dei locali della scuola: trascuratezza, lievi danni agli strumenti e arredi	Ripristino del danno provocato alle strutture, agli arredi, ai sussidi, anche mediante rimborso del costo	Dirigente scolastico	Segnalazione scritta sul Registro di classe Avviso scritto alle

		sostenuto dall'Istituto. Ammonizione		famiglie
n	Danni intenzionalmente apportati ai locali, alle strutture, agli arredi, palesemente riconducibili ad "atto vandalico"	Sospensione dalle lezioni, con obbligo di frequenza fino a 5 giorni. Ripristino del danno provocato con interventi personali e rimborso dei costi sostenuti dall'Istituto	Consiglio di classe	Segnalazione scritta sul Registro di classe Avviso scritto alle famiglie
o	Mancato rispetto delle disposizioni di sicurezza	Oltre alla normativa speciale L.629/94, sospensione dalle lezioni fino a 5 giorni	Consiglio di classe	Segnalazione scritta sul Registro di classe Avviso scritto alle famiglie
p	<i>Mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame (applicabili anche a candidati esterni)</i> (1)	- <i>Richiamo verbale</i> - <i>Esclusione dal "bonus"</i> (1)	<i>Commissione di esame</i> (1)	<i>Avviso scritto alle famiglie</i> (1)

Contro le sanzioni disciplinari irrogate è previsto il rimedio delle impugnazioni richiamate dall'art.5 dello Statuto degli studenti.

Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. (1)

Per tutto quanto non previsto e disciplinato nel presente regolamento ci si riporta alle norme indicate nello Statuto degli studenti, nonché alle norme vigenti dell'ordinamento scolastico.

ART. 38 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

In caso di infrazione disciplinare, l'organo di disciplina competente deve esprimere la sua decisione entro 3 giorni dall'infrazione o dalla sua scoperta, e non può irrogare la relativa sanzione senza aver prima invitato l'alunno ad esporre le proprie ragioni alla presenza del genitore.

La sanzione deve essere tempestivamente comunicata per iscritto all'alunno insieme con la motivazione. Di tale comunicazione si darà annotazione, a cura del docente coordinatore, nel registro di classe.

ART. 39 - IMPUGNAZIONI

Entro 15 giorni dalla data della comunicazione, ~~l'alunno~~ *chiunque vi abbia interesse* (1) potrà fare ricorso scritto all'Organo di Garanzia. Quest'ultimo si riunirà entro ~~5~~ *10* giorni per la decisione definitiva che dovrà essere presa non senza aver sentito l'alunno ricorrente alla presenza almeno di un genitore. La decisione dell'Organo di garanzia dovrà essere comunicata per iscritto all'alunno ed annotata sul registro di classe a cura del docente coordinatore.

In ogni caso entro 5 giorni dalla comunicazione all'alunno della decisione di primo grado o da quella della decisione di secondo grado, nel caso che confermi il primo, l'alunno potrà proporre all'organo di disciplina di convertire la sanzione ricevuta in una specifica attività da svolgere in favore della comunità scolastica, che abbia particolare valore educativo in relazione all'infrazione commessa. Su tale proposta l'organo competente deciderà entro 3 giorni in via definitiva.

ART. 40 - ORGANO DI GARANZIA

E' istituito un Organo di garanzia per decidere sulle impugnazioni contro le sanzioni disciplinari irrogate agli alunni. Esso è un organo perfetto e decide a maggioranza. Ogni membro ha diritto a un voto.

L'Organo di garanzia è composto da due docenti designati dal Consiglio d'Istituto (1 per la sede di Teramo e 1 per la sezione staccata di Montorio al Vomano), due rappresentanti eletti dagli alunni in assemblea d'Istituto (1 per la sede di Teramo e 1 per la sezione staccata di Montorio al Vomano) e due rappresentanti eletti dai genitori (1 per ciascuna sede) ed è presieduto dal Dirigente Scolastico (1). Nel caso che il provvedimento disciplinare riguardi uno degli alunni membri dell'Organo, egli dovrà astenersi dall'intervenire. Docenti, genitori ed alunni rimangono in carica per un intero anno scolastico.

ART. 41 - CONFLITTI SUL PRESENTE REGOLAMENTO

In caso di conflitti che sorgano all'interno dell'istituto in merito all'applicazione del presente regolamento, chiamato a decidere è l'Organo di garanzia, su richiesta scritta di qualsiasi alunno della scuola o di chiunque vi abbia interesse.

L'Organo di garanzia si riunirà entro 5 giorni, e deciderà non senza aver prima invitato il ricorrente ad esporre personalmente le proprie ragioni. Qualsiasi decisione dovrà essere comunicata per iscritto

Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni delle norme dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato. (1)

ART. 41-bis (1) - PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'

Contestualmente all'iscrizione, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.

3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.

ART. 42- DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento viene adottato previa consultazione da parte degli studenti dell'istituto.

Di esso è fornita copia a tutti gli alunni all'atto dell'iscrizione.

(1) Modificato con delibera C.I. 14 febbraio 2008.

(2) Modificato con delibera C.I. 23 dicembre 2008.